

(N. 1648)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1956 (V. Stampato N. 2320)

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio
(CORTESE)

di concerto col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

e col Ministro del Lavoro e della previdenza sociale
(VIGORELLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 LUGLIO 1956

Autorizzazione della spesa di lire 450.000.000 per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate, ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa massima di lire 450 milioni quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato del bacino carbonifero del « Sulcis » e concordate con l'Alta Autorità della C.E.C.A. in relazione alle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766.

Entro il limite della somma di cui al precedente comma il Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale stabilirà la misura del contributo medesimo e ne disporrà l'erogazione a favore della Società carbonifera sarda.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.